



Fondazione Sant'Erasmus

Ente del Terzo Settore

POLIZZE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art.10 Legge 24/2017 si comunica che la Fondazione Sant Erasmus ETS (Ente Terzo Settore) ha stipulato regolare polizza per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d'opera.

Denominazione Impresa assicuratrice: ASSIMEDICI SRL

Compagnia: SARA ASSICURAZIONI – agenzia Simple Italia -divisione ala

Polizza n.: 50 3500485691

Allegiamo alla presente garanzie e condizioni

- A) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
- B) Assicurazione della Responsabilità Civile verso gli Addetti (R.C.O)
- C) Assicurazione della Responsabilità Civile professionale (R.C.P)
- D) Tabella riassuntiva dei limiti, franchigia e scoperti

RISARCIMENTI EROGATI

Ai sensi dell'art.4 comma 3 legge 24/2017 si attesta che nel periodo dal 30/06/24 al 30/06/2025 i risarcimenti erogati nell'ambito delle funzioni di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario di cui all'art.1, comma 539 della legge 2812/2015 n.208 ammontano a euro zero.

Legnano, 30 giugno 2025

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Livio Frigoli)

RC - SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Che cosa posso assicurare

RC. 1 - Che cosa si assicura

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) tutela l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente causati a terzi.

La garanzia Responsabilità Civile verso gli Addetti (RCO) tutela l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile (capitale, interessi e spese), per gli infortuni sofferti dagli addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

La garanzia Responsabilità Civile Professionale (RCP) tutela l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente arrecate a terzi.

Contro quali danni posso assicurarmi

RC. 2 - Rischi assicurati

L'assicurazione vale per le garanzie indicate sulla Scheda di Polizza e per le quali sia stato pagato il relativo premio.

RC. 2.1 - Responsabilità civile verso terzi (RCT)

Sara Assicurazioni indennizza il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente causati a terzi, compresi clienti e pazienti, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto che si verifica in relazione ai rischi descritti in polizza.

L'Assicurazione vale anche per:

1. la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso degli Addetti, **fatta salva l'eventuale azione di rivalsa nei loro confronti in caso di dolo o colpa grave;**
2. le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

L'assicurazione è prestata con applicazione della franchigia attività non sanitaria indicata in polizza

RC. 2.2 - Responsabilità civile verso gli Addetti (RCO)

Sara Assicurazioni indennizza Contraente/Assicurato per gli infortuni sofferti dagli Addetti, **se in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell'assicurazione di legge**, di quanto questi sia tenuto a pagare per capitali, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge.

RC. 2.2.1 - Responsabilità civile verso addetti iscritti all'INAIL

Rientrano in questa garanzia unicamente gli addetti dipendenti del Contraente/Assicurato a tempo indeterminato e a tempo determinato.

La garanzia opera per:

- a) quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche e integrazioni, nonché dal Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive modifiche e integrazioni;
- b) l'azione di regresso INAIL come previsto dagli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 come modificato dal D. Lgs. n. 38/2000;
- c) le richieste risarcitorie promosse dal lavoratore infortunato per danni differenziali se esistenti; per gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti **limitatamente alle somme richieste dall'INAIL**, mediante l'azione di rivalsa ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965;
- d) per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.

L'assicurazione comprende anche gli infortuni subiti durante smart-working (Legge n. 81/2017 e successive modifiche o integrazioni) o telelavoro (lavoro a distanza o lavoro da remoto indipendente dalla localizzazione geografica dell'ufficio o dell'azienda, facilitato dall'uso di strumenti informatici e telematici).

La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di 5.000 euro.

L'assicurazione comprende anche le malattie professionali riconosciute dall' I.N.A.I.L. o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale. La garanzia è prestata **nel limite del 50% del massimale indicato in polizza e con applicazione di una franchigia di 5.000 euro.**

RC. 2.2.2 - Responsabilità civile verso addetti e verso clienti e pazienti (se non necessaria assicurazione INAIL)

Sara Assicurazioni indennizza il Contraente/Assicurato per gli infortuni sofferti dagli Addetti (diversi da quelli dell'articolo RC. 2.2.1 e verso clienti e pazienti, durante eventuali percorsi lavorativi organizzati per i quali non ricorrono obblighi di assicurazione INAIL, di quanto questi sia tenuto a pagare per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge.

L'assicurazione comprende anche gli infortuni subiti durante smart-working (Legge n. 81/2017 e successive modifiche o integrazioni) o telelavoro (lavoro a distanza o lavoro da remoto indipendente dalla localizzazione geografica dell'ufficio o dell'azienda, facilitato dall'uso di strumenti informatici e telematici).

La garanzia è prestata con il limite di indennizzo pari al 50% del massimale indicato in polizza e con applicazione di una

franchigia di 5.000 euro

RC. 2.3 - Responsabilità civile professionale (RCP)

Sara Assicurazioni indennizza l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente causati a terzi, compresi clienti e pazienti, nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza, svolta nei termini delle leggi che la regolano.

RC. 2.4 - Norme comuni alla RCT ed alla RCP

La garanzia è prestata per:

- **contrazione di malattie infettive sottoposte a sorveglianza**, come da elenco riportato nel presente documento;
- **infezioni correlate all'assistenza**

con applicazione della franchigia attività sanitaria indicata in polizza e con il limite di indennizzo di 1.000.000 di euro.

L'assicurazione comprende i danni :

- da proprietà/uso di impianti, macchinari e attrezzature necessari per lo svolgimento dell'attività. La garanzia è prestata **con applicazione della franchigia attività sanitaria indicata in polizza per danni a pazienti/ospiti e della franchigia attività non sanitaria di 1.000 euro in altri casi**
- da vizio di acquisizione del consenso informato del cliente e paziente. La garanzia è prestata **con applicazione di una franchigia attività non sanitaria di 1.000 euro**
- da non corretta o non compiuta redazione dei referti o cartelle cliniche. La garanzia è prestata **con applicazione di una franchigia attività non sanitaria di 1.000 euro**
- da conduzione di fabbricati. La garanzia è prestata **con applicazione della franchigia attività sanitaria indicata in polizza per danni a pazienti/ospiti e di una franchigia attività non sanitaria di 1.000 euro in altri casi**
- da detenzione, conferimento, trasporto e smaltimento di medicinali e rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi. La garanzia è prestata **con applicazione di una franchigia attività non sanitaria di 1.000 euro**
- da contaminazione improvvisa dell'acqua, dell'aria e del suolo da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse, deposte o fuoriuscite dalle strutture sanitarie di contraente/assicurato, derivanti da guasti o rotture accidentali di impianti, condotte o serbatoi; o derivante dall'esercizio dell'attività assicurata. La garanzia è prestata **con applicazione di una franchigia attività non sanitaria di 1.000 euro**
- a cose di terzi in possesso, compresi impianti, macchinari e attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'esercizio dell'attività. La garanzia è prestata **con limite di indennizzo di 500.000 euro e con applicazione di una franchigia attività non sanitaria di 1.000 euro**
- da smarrimento, sottrazione, distruzione, perdita o deterioramento di cose di clienti e pazienti, anche per la responsabilità ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile. La garanzia è prestata **con limite di indennizzo di 100.000 euro e con applicazione di una franchigia attività non sanitaria di 1.500 euro**
- da mancata o insufficiente vigilanza o segnaletica di ripari e recinzioni posti a protezione dell'incolumità di terzi relativi a opere, macchine, macchinari, impianti, attrezzi, attrezzature o depositi di materiali. La garanzia è prestata **con applicazione della franchigia attività sanitaria indicata in polizza per danni a pazienti/ospiti e di una franchigia attività non sanitaria di 1.000 euro in altri casi**
- relativi a rischi rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii. La garanzia è prestata **con applicazione della franchigia attività sanitaria indicata in polizza per danni a pazienti/ospiti e di una franchigia attività non sanitaria di 1.000 euro in altri casi**
- da responsabilità derivante (anche in nome e per conto dell'effettivo proprietario, se persona fisica o giuridica diversa da contraente/assicurato) dalla proprietà di immobili, compresi gli spazi esterni di pertinenza, destinati a parcheggi e giardini, nei quali si svolge l'attività e degli impianti fissi e mobili destinati all'esercizio dell'attività assicurata, compresi:
 - ascensori e montacarichi, antenne radiotelevisive, insegne - anche pubblicitarie - luminose e non, cartelli e striscioni - anche pubblicitari -
 - la relativa manutenzione ordinaria o straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni
 - i danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture o occlusione, intasamento di tubazioni, condutture e grondaie
 - la proprietà e l'esercizio di piscine, compresi i danni a terzi non ospiti del Contraente/Assicurato.

La garanzia è prestata **con applicazione di una franchigia attività non sanitaria di 1.000 euro**

- a mezzi di trasporto di terzi o degli addetti e alle cose in essi contenute o trasportate. La garanzia è prestata **con limite di indennizzo di 100.000 euro e con applicazione di una franchigia attività non sanitaria di 1.000 euro**
- da cose (compresi farmaci) vendute o somministrate. La garanzia è prestata **con applicazione della franchigia attività sanitaria indicata in polizza per danni a pazienti/ospiti e di una franchigia attività non sanitaria di 1.000 euro in altri casi**
- a cose degli addetti, diverse dai mezzi di trasporto. La garanzia è prestata **con limite di indennizzo di 100.000 euro e con applicazione di una franchigia attività non sanitaria di 1.000 euro**
- da circolazione di carrelli elevatori, macchine operatrici e veicoli, salvo che per gli stessi sia obbligatoria per legge polizza RCAuto. La garanzia è prestata **con applicazione di una franchigia attività non sanitaria di 1.000 euro**
- da organizzazione di eventi e manifestazioni (compresi conferenze, convegni e attività analoghe) o svolte con il patrocinio del Contraente/Assicurato o dall'organizzazione di viaggi e vacanze per gli ospiti/pazienti. La garanzia è prestata **con applicazione**

della franchigia attività sanitaria indicata in polizza per danni a pazienti/ospiti e con applicazione di una franchigia attività non sanitaria di 1.000 euro negli altri casi

- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand). La garanzia è prestata **con applicazione della franchigia attività sanitaria indicata in polizza per danni a pazienti/ospiti e con applicazione di una franchigia attività non sanitaria di 1.000 euro negli altri casi**
- da organizzazione di attività ricreative dopolavoristiche, anche ludico-ricreative e sportive. La garanzia è prestata **con applicazione della franchigia attività sanitaria indicata in polizza per danni a pazienti/ospiti e con applicazione di una franchigia attività non sanitaria di 1.000 euro negli altri casi**
- da organizzazione di corsi di formazione e istruzione. La garanzia è prestata **con applicazione della franchigia attività sanitaria indicata in polizza per danni a pazienti/ospiti e con applicazione di una franchigia attività non sanitaria di 1.000 euro negli altri casi**
- da attività di acconciatura. La garanzia è prestata **con applicazione di franchigia attività non sanitaria di 1.000 euro**
- da esercizio di cucine e attività di servizio e consumazione pasti e aree self-service, compresi distributori automatici di cibi e bevande anche H24. La garanzia è prestata **con applicazione della franchigia attività sanitaria indicata in polizza per danni a pazienti/ospiti e con applicazione di una franchigia attività non sanitaria di 1.000 euro negli altri casi**
- da proprietà, uso o affidamento a terzi di biciclette e monopattini anche elettrici o mezzi di trasporto in genere non iscritti al PRA e non assoggettati ad assicurazione obbligatoria per legge RCAuto. La garanzia è prestata **con applicazione della franchigia attività sanitaria indicata in polizza per danni a pazienti/ospiti e con applicazione di una franchigia attività non sanitaria di 1.000 euro negli altri casi**
- da proprietà, detenzione o uso di animali - anche di terzi - necessari per lo svolgimento dell'attività. La garanzia è prestata **con applicazione della franchigia attività sanitaria indicata in polizza per danni a pazienti/ospiti e con applicazione di una franchigia attività non sanitaria di 1.000 euro negli altri casi**
- relativi a responsabilità civile di pazienti/ospiti per danni a terzi, anche durante eventuali percorsi lavorativi organizzati da contraente/assicurato. La garanzia è prestata **con applicazione di una franchigia attività non sanitaria di 1.000 euro**
- danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose di proprietà o possedute dal Contraente/Assicurato. La garanzia è prestata **con limite di indennizzo di 1.000.000 euro e con applicazione di una franchigia attività non sanitaria di 1.000 euro**
- da proprietà/uso di UAV (Droni) di peso non superiore a 500 grammi. La garanzia è prestata **con limite di indennizzo di 1.000.000 euro e con applicazione di una franchigia attività non sanitaria di 1.000 euro.**

L'assicurazione comprende anche le Perdite patrimoniali:

- derivanti da perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, cartelle cliniche e referti medici. La garanzia è prestata **con limite di indennizzo di 100.000 euro e con applicazione di una franchigia attività non sanitaria di 1.000 euro**
- conseguenti a errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni). La garanzia è prestata **con limite di indennizzo di 500.000 euro e con applicazione di una franchigia attività non sanitaria di 1.000 euro**
- derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi di terzi purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza. La garanzia è prestata **con limite di indennizzo di 1.000.000 euro e con applicazione della franchigia attività non sanitaria indicata in polizza**
- non rientranti ai punti precedenti. La garanzia si intende prestata **con limite di indennizzo di 100.000 euro e con applicazione di una franchigia attività non sanitaria di 1.000 euro**

RC. 3 - Condizioni Aggiuntive (operanti se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza)

Gestione sinistri sotto franchigia

Sara Assicurazioni, dopo aver accertato e quantificato il danno, segnala al Contraente/Assicurato i sinistri con valore economico inferiore alla franchigia indicata dalla Polizza.

A seguito della comunicazione, il Contraente/Assicurato gestisce direttamente e in via esclusiva il Sinistro senza il coinvolgimento di Sara Assicurazioni.

Le parti convengono inoltre che non rientrano in polizza eventuali aggravamenti del danno provocato dal Contraente/Assicurato nella gestione del Sinistro (Artt. 1914 e 1915 C.C.).

Nei casi di azione diretta da parte del danneggiato nei confronti di Sara Assicurazioni, la condizione aggiuntiva non si intende operante.

Dolo e colpa grave dipendenti di contraente/assicurato non esercenti la professione sanitaria

L'assicurazione comprende dolo e colpa grave dei dipendenti del Contraente/Assicurato che non esercitano la professione sanitaria e Sara Assicurazioni rinuncia alla rivalsa nei loro confronti.

Colpa grave esercenti la professione sanitaria (dipendente a tempo determinato o indeterminato di strutture private)

L'assicurazione comprende la colpa grave del personale sanitario dipendente e Sara Assicurazioni rinuncia alla rivalsa nei loro confronti.

Colpa grave del Direttore Sanitario, Responsabile di unità operative-funzionali o Responsabile sanitario che svolge analoghe funzioni (STRUTTURE PRIVATE)

L'assicurazione comprende la colpa grave del direttore sanitario, responsabile di unità operative-funzionali o responsabile sanitario che svolge analoghe funzioni e Sara Assicurazioni rinuncia alla rivalsa nei loro confronti.

Colpa grave esercenti la professione sanitaria (attività libero-professionale)

L'assicurazione comprende la colpa grave del personale sanitario autonomo e Sara Assicurazioni rinuncia alla rivalsa nei loro confronti. L'assicurazione è prestata **per l'eccedenza dei massimali e dei limiti di indennizzo di assicurazioni stipulate dall'esercente ai sensi di Legge.**

Colpa grave personale sanitario universitario e specializzandi

L'assicurazione comprende la colpa grave del personale sanitario autonomo e Sara Assicurazioni rinuncia alla rivalsa nei loro confronti.

Colpa grave volontari

L'assicurazione comprende la colpa grave dei Volontari e Sara Assicurazioni rinuncia alla rivalsa nei loro confronti.

Colpa grave di prestatori di lavoro autonomo e altri soggetti non dipendenti di contraente/assicurato che svolgono attività non sanitarie

L'assicurazione comprende la colpa grave di prestatori di lavoro autonomo e altri soggetti non dipendenti del Contraente/Assicurato che svolgono attività non sanitarie e Sara Assicurazioni rinuncia alla rivalsa nei loro confronti.

L'assicurazione è prestata **per l'eccedenza dei massimali e dei limiti di indennizzo di assicurazioni stipulate dai prestatori di lavoro autonomo e dai soggetti non dipendenti del Contraente/Assicurato.**

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

RC. 4 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non comprende i danni e le perdite patrimoniali derivanti da o conseguenti a:

1. attività esclusiva di rianimazione e terapia intensiva e semintensiva;
2. servizi trasfusionali;
3. attività esclusiva di gestione farmaci e materiale sanitario
4. prestazioni anche chirurgiche di chemioterapia e radioterapia, fatta salva la somministrazione di farmaci antitumorali;
5. medicina e ossigenoterapia iperbarica;
6. interventi di procreazione medicalmente assistita (P.M.A.) e ambulatori di crioconservazione dei gameti maschili, spermatozoi o embrioni e ovociti;
7. centri antiveleni;
8. attività esclusiva di raccolta, deposito, distribuzione o utilizzazione di sangue, emocomponenti, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
9. attività di ricerca clinica, medico-scientifica e osservazionale;
10. attività svolte in via complementare o integrativa, addizionale o concomitante, supplementare o aggiuntiva, ausiliaria o accessoria alle precedenti;
11. epidemie non riconosciute come tali dal Ministero della Salute e non rientranti nell'elenco delle malattie infettive esistente durante il periodo di validità della polizza o non prevedibili allo stato delle conoscenze medico-scientifiche durante il periodo di validità della polizza;
12. omissione di attività volte a controllare, prevenire e contenere epidemie - ancorché presunte o sospette;
13. molestie, abusi e vessazioni fisiche e psicologiche;
14. attività contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti;
15. inadempimenti contrattuali che non determinano sinistri RCT e sinistri RCO;
16. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo - naturali o provocati artificialmente - o derivanti da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive, a eccezione di quelli derivanti dall'impiego di impianti sanitari e attrezzature e apparecchiature mediche utilizzate con finalità diagnostiche, terapeutiche e scientifiche;
17. bronco pneumoconiosi da amianto e da silice;
18. esposizione a campi elettromagnetici, a eccezione di quelli derivanti dall'impiego di attrezzature e apparecchiature sanitarie utilizzate durante l'esercizio dell'attività;
19. errori di programmazione o realizzazione di software impiegati durante l'esercizio dell'attività o dal loro non corretto funzionamento;
20. trattamenti di dati personali aventi finalità commerciali;
21. ingestione di alimenti portati da clienti e pazienti o da terzi, purché la somministrazione sia stata autorizzata dal contraente/assicurato;
22. detenzione o impiego di esplosivi;
23. atti di terrorismo;
24. derivanti da umidità e insalubrità dei locali nei quali viene svolta l'attività;

25. indagini predittive, analisi genetiche e interventi sul genoma;
26. ricerca e sperimentazione clinica e farmacologica;
27. doping;
28. rimborsi di corrispettivi dovuti a titolo di prestazioni professionali;
29. violazione di obblighi legati al segreto professionale;
30. ingiuria e diffamazione;
31. proprietà o circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore;
32. proprietà o navigazione di natanti a motore;
33. proprietà o impiego di aeromobili;
34. proprietà e impiego di UAV (droni) di peso superiore a 500 grammi;
35. circolazione di carrelli elevatori, macchine operatrici e veicoli se per gli stessi sia obbligatoria per legge polizza RCAuto;
36. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
37. derivanti da prodotti geneticamente modificati;
38. da furto o rapina, da smarrimento, distruzione o deterioramento di cose di terzi, fatto salvo per la responsabilità ai sensi dell'art. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
39. proprietà e uso fuochi artificiali o l'organizzazione di manifestazioni pirotecniche;
40. infortuni di clienti e pazienti per i quali è operante quanto disciplinato dalla "Responsabilità civile verso addetti";
41. Malattie Professionali, i danni per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile.

Sara Assicurazioni non presta copertura, non risarcisce sinistri, non fornisce qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza se tale copertura, risarcimento o prestazione possono esporla a responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali Sara Assicurazioni debba comunque attenersi.

RC. 5 - Inesatta interpretazione di norme INAIL

Non costituisce motivo di decadenza dell'assicurazione l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge in quanto ciò derivi da inesatte interpretazioni delle norme vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave.

RC. 6 - Interpretazione a favore di contraente/assicurato

In caso di disaccordo tra le parti sull'operatività dell'assicurazione sarà data interpretazione più favorevole al Contraente/Assicurato.

RC. 7 - Disciplina della responsabilità

L'assicurazione è valida per richieste di risarcimento nei confronti del Contraente/Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata (norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, giurisprudenza e altre norme giuridiche ritenute applicabili) e indipendentemente dall'autorità competente, giudiziaria o arbitrale.

RC. 8 - Franchigia

La garanzia è prestata con applicazione della franchigia per attività sanitaria e della franchigia per attività non sanitaria indicate in polizza.

Sono comunque valide ed applicate le franchigie differenti da quelle indicate in polizza eventualmente previste in specifiche clausole.

Esempio di liquidazione con applicazione di una franchigia
Franchigia 500 euro - Ammontare del danno da risarcire 450 euro Se l'ammontare del risarcimento da pagare al danneggiato è uguale od inferiore a 500 euro, l'assicuratore non indennizza l'Assicurato; il danno resta tutto a carico dell'Assicurato; - Ammontare del danno da risarcire 800 euro Se l'ammontare del risarcimento da pagare al danneggiato è superiore a 500 euro, l'assicuratore indennizza l'Assicurato per l'eccedenza rispetto a 500 euro. In questo caso l'ammontare dell'indennizzo spettante all'Assicurato sarà pari a 300 euro (800 euro - 500 euro).

RC. 9 - Persone fisiche o giuridiche non considerate Terzi

Non sono considerati terzi:

- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e l'amministratore del Contraente/Assicurato e loro coniugi, genitori, figli, parenti e affini; salvo che non siano pazienti o assistiti dal Contraente/Assicurato;

Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia/Minimo di scoperto (euro)	Limite di indennizzo (euro)
RCT-Azioni di rivalsa INPS	==	Franchigia non sanitaria sulla Scheda di polizza	==
RCO-addetti iscritti INAIL	==	5.000	==
Malattie professionali	==	5.000	50% del massimale indicato in polizza
RCO-addetti non iscritti	==	5.000	50% del massimale indicato in polizza
Contrazione di malattie infettive sottoposte a sorveglianza	==	Franchigia sanitaria sulla Scheda di polizza	1.000.000
Infezioni correlate all'assistenza	==	Franchigia sanitaria sulla Scheda di polizza	1.000.000
Proprietà/uso di impianti/macchinari/attrezzature	==	Franchigia sanitaria per pazienti/ospiti sulla Scheda di polizza Franchigia non sanitaria 1.000	==
Vizio da acquisizione del consenso informato	==	1.000	==
Non corretta/Non compiuta redazione referti/cartelle cliniche	==	1.000	==
Conduzione di fabbricati	==	Franchigia sanitaria per pazienti/ospiti sulla Scheda di polizza Franchigia non sanitaria 1.000	==
Detenzione/conferimento/trasporto/smaltimento medicinali e rifiuti urbani pericolosi e non	==	1.000	==
Contaminazione acqua/aria/suolo	==	1.000	==
Danni a cose di Terzi in possesso per lo svolgimento dell'attività assicurata	==	1.000	500.000
Smarrimento/sottrazione/distruzione/deterioramento cose di clienti/pazienti	==	1.500	100.000
Mancata o insufficiente vigilanza o segnaletica	==	Franchigia sanitaria per pazienti/ospiti sulla Scheda di polizza Franchigia non sanitaria 1.000	==
Rischi rientranti nel D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.	==	Franchigia sanitaria per pazienti/ospiti sulla Scheda di polizza Franchigia non sanitaria 1.000	==
RC proprietà di immobili destinati all'esercizio dell'attività assicurata	==	1.000	==
Danni a mezzi di trasporto di Terzi e degli addetti	==	1.000	100.000

Garanzia	Scoperto %	Franchigia/Minimo di scoperto (euro)	Limite di indennizzo (euro)
Danni da cose vendute o somministrate (compresi farmaci)	==	Franchigia sanitaria per pazienti/ospiti sulla Scheda di polizza Franchigia non sanitaria 1.000	==
Danni a cose degli addetti diverse dai mezzi di trasporto	==	1.000	100.000
Circolazione di carrelli elevatori ecc.	==	1.000	==
Organizzazione eventi/manifestazioni	==	Franchigia sanitaria per pazienti/ospiti sulla Scheda di polizza Franchigia non sanitaria 1.000	==
Partecipazione ad esposizioni/fiere/mostre	==	Franchigia sanitaria per pazienti/ospiti sulla Scheda di polizza Franchigia non sanitaria 1.000	==
Organizzazione attività ricreative dopolavoristiche/sportive	==	Franchigia sanitaria per pazienti/ospiti sulla Scheda di polizza Franchigia non sanitaria 1.000	==
Organizzazione corsi formazione	==	Franchigia sanitaria per pazienti/ospiti sulla Scheda di polizza Franchigia non sanitaria 1.000	==
Danni derivanti dall'attività di acconciatore	==	1.000	==
Servizio cucina/aree self-service/distributori automatici di cibi/bevande	==	Franchigia sanitaria per pazienti/ospiti sulla Scheda di polizza Franchigia non sanitaria 1.000	==
Proprietà/uso/affidamento a Terzi di biciclette/monopattini/mezzi di trasporto non iscritti al PRA e non soggetti alla RC Auto	==	Franchigia sanitaria per pazienti/ospiti sulla Scheda di polizza Franchigia non sanitaria 1.000	==
Proprietà/detenzione/uso animali	==	Franchigia sanitaria per pazienti/ospiti sulla Scheda di polizza Franchigia non sanitaria 1.000	==
Danni a Terzi da responsabilità di pazienti/ospiti	==	1.000	==
Danni a cose di Terzi derivanti da incendio di cose del Contraente/Assicurato	==	1.000	1.000.000
Proprietà/uso di droni (UAV)	==	1.000	1.000.000
Perdite patrimoniali da perdita/distruzione/deterioramento atti/documenti ecc.	==	1.000	100.000
Perdite patrimoniali da errato trattamento dati personali	==	1.000	500.000
Perdite patrimoniali derivanti da interruzione/sospensione di attività industriali ecc.	==	Franchigia sanitaria sulla Scheda di polizza	1.000.000
Perdite patrimoniali diverse da quelle specificate nei tre precedenti box	==	1.000	100.000